

REGOLAMENTO EDILIZIO | Allegato A

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005

I seguenti articoli modificano, aggiornano e diventano parte integrante del Regolamento Edilizio Comunale di Renate.

FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Renate.

Articolo 43 – COMMISSIONE DEL PAESAGGIO: NOMINA E DURATA IN CARICA

1. La Commissione per il Paesaggio ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni approvate con DGR n. 7977 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.
2. La Commissione è composta da 4 membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
3. I membri della Commissione, compreso il Presidente, debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum.
4. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
5. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i soggetti in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche e ambientali.
6. I candidati devono aver maturato esperienza, almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se diplomati, maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie di cui al precedente comma 5 e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente al quale presentano la candidatura.
7. La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio deve avvenire a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all'Albo Pretorio, nonché mediante avviso sui consueti canali di comunicazione istituzionale (sito internet comunale, pagine social, etc.), per un tempo minimo di quindici giorni, e sui siti web dell'Ente, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi.
8. I membri della Commissione per il Paesaggio sono nominati, con Deliberazione della Giunta Comunale, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati all'articolo precedente e a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate, effettuata da una specifica commissione tecnica interna all'Ente.

9. Con l'atto di nomina della Commissione Paesaggio viene anche designato il Presidente e indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia.
10. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
11. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o Urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).
12. La carica di componente della Commissione è inoltre incompatibile:
 - a. con la carica di consigliere comunale, ovvero di membro della Giunta Comunale;
 - b. con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Renate od Enti, aziende o società a esso dipendenti o controllate.
13. Per tutte le nuove Commissioni o gli eventuali rinnovi, dovrà essere inserita nell'applicativo "MAPEL".
14. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi e in coerenza con le disposizioni di cui all'Allegato A della DGR XI/4348 del 22 febbraio 2021.
15. La Commissione può operare solo a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all'Ente della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di conferma dell'idoneità, potrà continuare ad operare la precedente Commissione per il Paesaggio.
16. Sono dichiarati decaduti i commissari che siano risultati assenti, senza preventiva giustificazione, per tre sedute consecutive o che siano risultati assenti, ancorché giustificati, per dodici sedute nell'arco di un anno solare. Contestualmente alla dichiarazione di decadenza o alla presa d'atto delle dimissioni, la Giunta Comunale provvede alla sostituzione utilizzando le candidature pervenute per la precedente nomina.
17. Nelle more tra il ricevimento della comunicazione delle dimissioni e la sostituzione, il commissario dimissionario non può partecipare alle riunioni della commissione.
18. In caso di dimissioni contestuali di più di due commissari, l'intera commissione per il paesaggio decade e la Giunta Comunale provvede al suo integrale rinnovo.

Articolo 45 – COMMISSIONE DEL PAESAGGIO COMPETENZE

1. La Commissione per il paesaggio è organo cui spetta l'espressione del parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale.
2. La Commissione per il paesaggio esprime parere sulla base delle relazioni dei singoli membri, attenendosi ai criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici, emanati dalla Regione Lombardia, nonché in riferimento a quanto stabilito in materia del quinto comma del precedente articolo.
3. Il parere della commissione è consultivo e non ha carattere vincolante ai fini dell'adozione del provvedimento finale.
4. La Commissione per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente:
 - in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza degli enti;
 - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;
 - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;
 - in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.

5. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
 - sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
 - sui piani attuativi urbanistici e territoriali;
 - su richiesta del responsabile del servizio in particolari progetti.

Articolo 47 – COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO: FUNZIONAMENTO

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del paesaggio.
2. La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nei PGT comunali.
3. Il Presidente, fissa le date di convocazione della Commissione, stabilisce l'ordine dei lavori, assume provvedimenti necessari al regolare svolgimento degli stessi, conduce la discussione e ne trae le conclusioni.
4. Nel caso di assenza del presidente le relative funzioni vengono svolte dal commissario più anziano d'età presente alla seduta.
5. La convocazione avviene a mezzo di avviso telematico da recapitare almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche 24 ore prima dell'inizio della riunione.
6. L'elenco delle pratiche da trattare nelle singole sedute ed i relativi fascicoli sono tenuti presso l'Ufficio competente del settore Tecnico, ove i commissari, nell'orario di apertura possono prendere visione entro il giorno lavorativo antecedente a quello della riunione.
7. L'elenco delle pratiche giacenti e da sottoporre all'esame della Commissione per il paesaggio è aggiornato dal suddetto Ufficio e copia dello stesso viene fornito, a cura del medesimo ufficio, ad ogni commissario.
8. Nella trattazione delle pratiche si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, risultante dal protocollo comunale. È consentito discostarsi dall'ordine suddetto solo per comprovate ragioni di urgenza o di pubblico interesse, su proposta del Presidente. La commissione ove non riconosca fondate le ragioni della proposta può non accoglierla, dando conto del relativo motivo.
9. Per la validità delle riunioni e dei pareri della Commissione per il paesaggio occorre la presenza di almeno due commissari, oltre al Presidente o di chi ne fa le veci.
10. Di ciascuna seduta della Commissione viene redatto verbale a cura del segretario. Nel rispetto della privacy o della normativa vigente in materia di accesso agli atti è consentito ai cittadini prendere visione di quanto verbalizzato.
11. Quando la Commissione debba trattare argomenti nei quali siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi propri ovvero quelli di parenti ed affini entro il quarto grado di uno dei suoi componenti, questi deve denunciare tale condizione e non può partecipare né assistere all'esame dell'argomento stesso; dell'osservanza di questa prescrizione deve prendersi nota nel verbale.
12. Qualora, per il motivo sopra indicato o per altro, il Presidente si assenti dalla riunione della commissione, la presidenza viene momentaneamente assunta dal commissario più anziano di età presente.
13. I pareri della commissione si intendono validamente espressi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è sempre espresso in forma palese, per alzata di mano o per appello nominale. Il verbale deve

contenere l'indicazione dei presenti e del voto espresso da ciascun commissario nonché la motivazione del parere; il parere difforme da quello della maggioranza deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve risultare dal verbale per sunto. La motivazione del voto della maggioranza è formulata su proposta del relatore o del Presidente oppure, ove il voto di quest'ultimo sia difforme, di uno dei commissari costituenti la maggioranza. Ciascun commissario è tenuto ad esprimere il proprio parere favorevole o contrario; l'astensione è consentita solo ove sussistano specifiche ragioni di incompatibilità che non comportino l'obbligo di assentarsi.

14. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza.
15. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
16. Qualora, per il motivo sopra indicato o per altro, il Presidente si assenti dalla riunione della commissione, la presidenza viene momentaneamente assunta dal commissario più anziano di età presente.

Articolo 48 – GLI UFFICI

1. L'organizzazione degli uffici comunali è definita dal Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi che individua anche le rispettive competenze.
2. È compito del Responsabile del Settore Tecnico competente assicurare che almeno un tecnico o funzionario degli uffici alle sue dipendenze intervengano alle sedute della Commissione per il paesaggio per supportarne il lavoro anche mediante l'illustrazione dei progetti e per svolgere le funzioni di segretario.
3. Con la delibera di nomina, viene indicato il tecnico che cura l'istruttoria
4. L'ente individua la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di:
 - verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica;
 - acquisire il parere della Commissione per il paesaggio;
 - trasmette alla soprintendenza territorialmente competente tali elaborati unitamente alla relazione tecnica illustrativa nonché la proposta di provvedimento prevista dall'art. 146 comma 7 del d.lgs. 42/2004.